



STATUTO

Associazione StopARP



STOP!

20 FEBBRAIO 2018
STOPARP
Via Lugano 2 6500 Bellinzona

STATUTO ASSOCIAZIONE “STOPARP”

Incipit

L'associazione STOPARP raccoglie tutte le persone fisiche che ritengono di essere state lese dalle Autorità Regionali di Protezione. L'adesione all'associazione non comporta assistenza legale o psicologica. Alla stessa stregua esserne membri non è sufficiente a certificare l'avvenuta lesione dei diritti fondamentali, così come riconosciuti dai libri di legge elvetici (ivi inclusi Regolamenti e Commentari), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o da altre convenzioni e protocolli ratificati dalla Confederazione Elvetica.

Art. 1 Denominazione / sede

L'associazione STOPARP è stata costituita il giorno 20 febbraio 2018 ai sensi degli articoli 60 del Codice civile svizzero (d'ora in poi CCS).

L'associazione è aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione ha la sua sede nel comune di Bellinzona

L'Anno d'esercizio è l'anno civile.

Art. 2 Principi

Il sistema statale che regola le vite altrui è abusante. L'ingerenza della cosa pubblica nella vita dei cittadini deve essere puramente marginale e non totalitaria o totalitaristica. I principi su cui si fonda l'Associazione sono quelli espressi dalle norme interne alla Svizzera e da quelle internazionali che devono, per loro natura e così come accettate al momento della ratifica, sovrastare il diritto nazionale. Ancora prima vanno enfatizzati i diritti inalienabili che, con sistematica ricorrenza, vengono lesi dalle Autorità Regionali di Protezione, dagli organi di ricorso e da tutte quelle istituzioni, enti (pubblici o privati), associazioni o altro che vi ruotano attorno.

Art. 3 Obiettivi

L'Associazione STOPARP intende raccogliere quelle persone che ritengono di essere state vittime delle Autorità Regionali di Protezione (di seguito ARP). Con il confronto civile e costruttivo l'Associazione intende imporre alle ARP l'obbligo di attenersi alle leggi, alle norme e alle sentenze precedenti emesse non solo a livello cantonale (con espresso riferimento al Cantone Ticino) ma anche da altri Cantoni, a livello federale e, come da prassi, da Istituzioni internazionali o sovranazionali. Tutto ciò partecipando attivamente all'allestimento di un sistema meno discriminante, formulando proposte di miglioramento e interagendo con le sfere politiche ed istituzionali.

L'Associazione intende allestire una rete di professionisti (curatori, psicologi, medici, avvocati, consulenti di diversa natura) con la quale collaborare e sulla quale incentrare l'affiancamento ai propri membri. Ai membri va anche riconosciuto il necessario supporto umano, anche attraverso incontri di sostegno e attività ricreative intese ad alleviare il profondo dolore causato dalle Istituzioni.

L'Associazione, per raggiungere i propri obiettivi, conta sul dialogo e sull'informazione. A tali scopi può fare ricorso ai media tradizionali e non, alle Reti Sociali e alla pubblica denuncia, oltre ad essere autorizzata ad avviare in proprio nome delle procedure, amministrative, civili e penali. E' pure possibile ricorrere allo strumento dell'azione collettiva (art. 89 CPC).

L'Associazione si prefigge altresì lo scopo di mobilitare la popolazione avviando referendum, iniziative popolari e fornendo a quei rappresentanti politici che volessero aderire, il materiale necessario per interrogazioni, mozioni e interpellanze parlamentari.

Alla stessa stregua – fermo restando l'interesse delle cariche politiche – l'Associazione propone disegni di legge atti a migliorare le condizioni di applicazione del diritto, così come disegni di legge atti a colmare lacune nel diritto.



Art. 4 Membri

Per l'Associazione non vi sono distinzioni tra i membri.

Art. 5 Ammissione

Per diventare membri con diritto di voto occorre inoltrare domanda scritta al comitato, compilando il formulario di adesione dove si riconosce di rispettare gli statuti e pagare la tassa sociale. Il comitato può rifiutare l'ammissione, qualora ciò accadesse devono essere fornite spiegazioni al membro respinto.

Art. 6 Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art. 7 Dimissioni

Tutti i membri hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno di esercizio.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno un mese di anticipo.

Art. 8 Esclusione

L'esclusione dei membri è decisa dal Comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 9 Fondi

L'Associazione è finanziata:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato di attività organizzate o gestite dall'Associazione stessa;
- da donazioni

In nessun modo l'Associazione accetta sovvenzioni pubbliche.

I risarcimenti del danno eventualmente riconosciuti ai membri spettano a questi ultimi. Nulla è dovuto all'Associazione.

Art. 10 Destinazione

I fondi servono a coprire le spese assunte dall'Associazione nello spirito del presente statuto. I libri contabili, affidati alla cura dell'organo di revisione, sono consultabili in qualsiasi momento.

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea (l'insieme dei membri)
- il comitato (tre persone)
- l'organo di revisione (due persone)

Art. 12 Assemblea

L'Associazione si riunisce in assemblea una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio, ovvero entro la fine di aprile. L'Associazione si riunisce in assemblea straordinaria tutte le volte che il comitato ne giudica necessaria la convocazione per il buon funzionamento dell'Associazione, oppure quando 1/5 dei membri lo richiede, oppure su richiesta dell'organo di revisione dei conti.



Art. 13 Competenze

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Le sue competenze sono:

- deliberare sul rapporto annuale del comitato verificandone la gestione;
- approvare i conti d'esercizio ed il bilancio;
- approvare il preventivo;
- stabilire le quote sociali annue;
- nominare i membri del comitato;
- nominare l'organo di revisione;
- decidere sui ricorsi dei soci espulsi;
- adottare e modificare gli statuti;
- sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo. La richiesta di modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta seduta stante, se motivata. Le decisioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

Art. 14 Composizione e delibere

L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota sociale.

Ogni membro presente all'Assemblea ha diritto ad un voto. L'Assemblea può deliberare, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 Comitato

Il comitato è composto da 7 membri; in caso di comitato formato da un numero pari di persone il voto del presidente in caso di parità varrà doppio ai fini della presa di decisione del comitato. Il comitato è eletto per un periodo di 3 anni ed è rieleggibile. Il comitato avrà al suo interno un presidente, un vice-presidente un segretario/cassiere e altri membri con funzioni alla bisogna.

Si riunisce regolarmente, secondo necessità, convocato dal presidente o dietro richiesta di uno dei membri..

Art. 16 Competenze

Il comitato ha le seguenti competenze:

- amministra l'Associazione;
- prende, nel rispetto dei suoi principi (art. 2), tutte le iniziative utili alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione (art. 3);
- convoca, prepara e dirige l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
- nomina il presidente, il segretario e il cassiere;
- decide sulle domande di ammissione di nuovi membri;
- prende atto delle dimissioni;
- decide in merito all'eventuale esclusione dei membri.

Art. 17 Organo di revisione

I revisori dei conti, se scelti tra i soci devono essere in numero di due, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, devono essere scelti al di fuori del comitato. L'Assemblea può decidere di eleggere un solo revisore esterno, a condizione che sia un professionista; anche questo revisore unico è rieleggibile. Il revisore "esterno" o i revisori "interni" presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.



Art. 18 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente (o in sua assenza del vice-presidente) con il segretario (o in sua assenza con un membro del comitato). Nei casi in cui la maggioranza qualificata dei 2/3 del comitato lo ritenesse utile per l'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi sociali, l'associazione stessa è autorizzata ad avviare in proprio e nome e per proprio conto procedure amministrative, civili, e penali.

Art. 19 Modifica statutaria

In caso di modifiche statutarie l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di 30 giorni. Le modifiche devono essere decise a maggioranza assoluta dei presenti. Le modifiche statutarie devono essere allegate alla convocazione.

Art. 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da un'assemblea generale, convocata espressamente a questo scopo, con un preavviso di 30 giorni. La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 Destinazione dei fondi

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la destinazione di un eventuale saldo attivo. L'eventuale saldo attivo potrà essere devoluto unicamente ad una organizzazione che persegua fini analoghi e che sia riconosciuta di pubblica utilità ed al beneficio dell'esenzione fiscale.

Art. 22 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e seguenti del CCS.